



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 23 gennaio 2008

Ns. Prot. 626/BC/fp

Oggetto: Iscrizione all'Albo di Laureati triennali.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con Prot. n. 195 del 18 gennaio 2008 (qui allegato), ha chiarito “che il **Perito Industriale, già iscritto all'Albo**, il quale intenda conseguire una laurea triennale tra quelle indicate nell'art. 55 del D.P.R. 328/2001, è **esoneroato dallo svolgimento del previsto tirocinio semestrale**”.

Ovviamente, ciò non vale per coloro che non posseggono l'iscrizione all'Albo dei Periti Industriali, ai quali “il tirocinio semestrale è requisito fondamentale ed indispensabile per il solo accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale”.

A riguardo, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha chiarito con prot. n. 4520 del 18 maggio 2005 e con prot. n. 8307 del 12 settembre 2005 (qui allegate), che “l'art. 55 del D.P.R. n. 328/2001 individua le classi di laurea che danno accesso alle varie sezioni/specializzazioni. Nel caso in cui una determinata classe (ad esempio, classe X: “Classe delle lauree in ingegneria industriale”) consenta l'accesso a più specializzazioni (nell'esempio fatto a ben 13 specializzazioni), **l'interessato sceglie liberamente la specializzazione per la quale sostenere l'esame**, esame che verterà sui programmi propri della medesima specializzazione quali definiti dal Regolamento (DD.MM. 29.12.91, n. 445, e 29.12.00, n. 447).”

La recente nota ministeriale n. 195/2008 ci offre lo spunto per riepilogare alcune questioni sorte in vari Collegi relative, appunto, all'iscrizione all'Albo di laureati triennali.

Il Ministero dell'Istruzione, con prot. n. 6937 del 19 luglio 2006 (qui allegato), ha precisato che “in relazione a quanto dispone l'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.04, a **coloro che hanno conseguito la**



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

laurea triennale compete la *qualifica accademica di “dottore”* e che ai medesimi laureati triennali (con tirocinio di sei mesi) abilitati all’esercizio della professione ed iscritti **spetta il titolo professionale di “perito industriale laureato” (art. 55, comma 4, D.P.R. n. 328/01). ”**

Tenuto conto che non possono essere istituite Sezioni nell’Albo dei Periti Industriali, che comportino distinzioni di sorta tra Laureati e Diplomatici sotto il profilo delle competenze professionali nell’ambito della stessa specializzazione, ne deriva che il Collegio può annotare nell’Albo il conseguimento della laurea nella Classe di riferimento, consentendo, in tal modo, all’iscritto munito di qualifica accademica, l’utilizzo del titolo professionale di “Dottore Perito Industriale Laureato nella Specializzazione”.

Inoltre, il Collegio può indicare sul sigillo professionale del laureato triennale il titolo di “Dott. Per. Ind.” e la relativa specializzazione, ove il Regolamento deliberato dal Consiglio di Collegio lo preveda.

Infine, a nostro avviso, il Perito Industriale iscritto all’Albo che consegua il titolo di laurea nella stessa specialità per la quale è iscritto, è esonerato dall’obbligo di sostenere un nuovo esame di Stato per l’abilitazione professionale, in quanto già conseguita, e può beneficiare delle indicazioni sopra specificate sull’uso e sulle modalità di rappresentazione del titolo professionale per i laureati triennali in discipline tecniche.

Con la speranza di aver fornito indicazioni, porgiamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)

Allegati: n. 5 fogli.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica – Direzione Generale per l'Università
Ufficio VI*

Prot. 0/95
del 18-1-2008

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali		
600		
22 GEN. 2008		
PIV		
V.P.	ST.	SEG.
C.S.	STA	SEG.

Al Presidente del Consiglio
Nazionale dei periti industriali e dei
periti industriali laureati presso il
Ministero della Giustizia
via di San Basilio, 72
00187 ROMA

OGGETTO: Parere su svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 6 DPR.
328/2001 - Laurea triennale conseguita presso "U. T. G. Marconi".

Con riferimento alla richiesta di parere della S.V. in data 4 dicembre 2007 relativa all'argomento in oggetto, si fa presente che, ai sensi del D.P.R. 328/2001, il tirocinio semestrale è, come noto, requisito fondamentale ed indispensabile per il solo accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale.

Ne consegue che detto tirocinio è certamente obbligatorio per quanti intendano partecipare al su menzionato esame di Stato di abilitazione professionale (essendo ad esso propedeutico), non anche per coloro che siano già iscritti nel relativo Albo professionale.

Pertanto, si esprime l'avviso che il perito industriale, già iscritto all'Albo, il quale intenda conseguire una laurea triennale, tra quelle indicate nell'art. 55 del D.P.R. 328/2001, è esonerato dallo svolgimento del previsto tirocinio semestrale.

Della questione dovrà, comunque, essere investito il Ministero dell'Istruzione, rientrando la materia nella sua competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonello Masia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Tirocinio 2/C

**DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO II**

Prot. n. 4520

Roma, 18 MAG. 2005

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali		
5690		
23 MAG. 2005		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	STA	SEG

e, p.c.

→ Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
via di S. Basilio, 72
00187 ROMA

Al Capo Dipartimento Istruzione
SEDE

OGGETTO: esame abilitazione - laurea comprensiva di un **tirocinio** di sei mesi - convenzioni ex art. 6 D.P.R. n. 328/01.

Con riferimento al quesito formulato con nota n. 2796 del 16.3.05, relativo all'oggetto, si espone quanto segue.

L'art. 55 del D.P.R. n. 328/01 stabilisce, al comma 1, che "Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi".

L'art. 6, comma 1, del medesimo D.P.R. stabilisce, poi, che il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzione stipulate tra gli ordini o collegi e (*nel caso delle lauree*) le università.

Ne deriva che i tirocini di cui all'art. 55 sono parti costitutive ed "interne" dei percorsi formativi (laurea "comprensiva" di tirocini), per cui precedono e condizionano la conclusione dei rispettivi corsi. I detti tirocini possono, ex art. 6, essere, durante il corso degli studi, svolti in tutto o in parte (in questo secondo caso integrano il tirocinio disciplinato dalle università) secondo modalità stabilite in convenzione.

Si ritiene, infine, che le convenzioni con soggetti diversi dalle università riguardino unicamente i corsi ifts.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI**

Ufficio II

PerIndLaureeClasseX/C

Prot. n. 8307

Roma, 12 SET. 2005

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali

via di San Basilio, n. 72

00187 ROMA

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali		
9617		
12 SET. 2005		
EV		
VP		
C/	STA	SEG

OGGETTO: lauree classe X.

Con riferimento ai quesiti formulati con note n. 8617 del 3.8.05 e n. 8887 del 25.8.05, si esprime, ferma restando la competenza dei Collegi provinciali alla definizione, sulla base della vigente normativa, degli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione, il seguente avviso.

L'art. 55 del D.P.R. n. 328/01 individua le classi di laurea che danno accesso alle varie sezioni/specializzazioni. Nel caso in cui una determinata classe (ad esempio, classe X: "Classe delle lauree in ingegneria industriale") consenta l'accesso a più specializzazioni (nell'esempio fatto a ben 13 specializzazioni), l'interessato sceglie liberamente la specializzazione per la quale sostenere l'esame, esame che verterà sui programmi propri della medesima specializzazione quali definiti dal Regolamento (DD.MM. 29.12.91, n. 445, e 29.12.00, n. 447).

Il medesimo art. 55, inoltre, rende utili le dette lauree triennali (restano, quindi, escluse le lauree regolate dall'ordinamento previgente) a condizione che le stesse siano "comprehensive di un tirocinio di sei mesi".

L'art. 6 dello stesso D.P.R. stabilisce che "il periodo di tirocinio, ove prescritto (lo prescrive, come detto, l'art. 55), può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzione stipulate fra gli ordini o collegi e le università (in questo caso il tirocinio si lega alla laurea), ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI (fra queste quella di perito industriale), con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore (in questi casi il tirocinio si lega ai corsi ifts di cui all'art. 55, comma 3)".

Poiché il detto art. 6 stabilisce che il tirocinio "può", ma "non deve" essere svolto, necessariamente, secondo modalità stabilite in convenzione, ne deriva, a parere della scrivente, che:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i tirocini obbligatorio (stabilito dalle università) o curriculare (scelto dall'interessato nell'ambito delle opzioni consentite o approvate dalle università), svolti all'interno dei percorsi formativi accademici (nel senso che ne sono parte producendo crediti utili al raggiungimento di quelli necessari per il conseguimento del titolo: laurea "comprensiva" di tirocinio), sono da ritenere utili ai fini in argomento purché abbiano una durata non inferiore a sei mesi (reali o convenzionali nel caso in cui, come comunemente accade, la durata risulti stabilita unicamente in ore);
- i detti tirocini possono essere svolti, durante il corso degli studi, in tutto o in parte anche secondo "modalità" stabilite in convenzione tra collegi ed università.

Infine, i tirocini non svolti secondo modalità stabilite in convenzione, che abbiano la durata prescritta, sono da ritenersi, comunque, utili indipendentemente dai loro contenuti non risultando ammesse valutazioni relative alla loro specifica attinenza alle competenze professionali proprie della specializzazione prescelta (in caso di convenzione, peraltro, tale coerenza potrebbe risultare maggiormente garantita).

IL DIRETTORE GENERALE

Silvia Criscuoli

*to
A*



Ministero dell'Istruzione

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici

Prot. n. 6837

Roma, 19 luglio 2006



Al Consiglio Nazionale Periti Industriali
via di san Basilio, 72
00187 ROMA

OGGETTO: qualifica accademica e titolo professionale laureati triennali abilitati.

Con riferimento alla nota n. 568 del 24.5.06 (in allegato per il Consiglio Nazionale in indirizzo), si precisa che, in relazione a quanto dispone l'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.04, a coloro che hanno conseguito la laurea triennale compete la *qualifica accademica* di "dottore" e che ai medesimi laureati triennali (con tirocinio di sei mesi) abilitati all'esercizio della professione ed iscritti spetta il *titolo professionale* di "perito industriale laureato" (art. 55, comma 4, D.P.R. n. 328/01).

Quanto a quale debba o possa essere il "contenuto" del timbro professionale, questo Ufficio non ha competenza in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuoli

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali		
N. 7367		
25 LUG. 2006		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
V.P.	DIR.	
C.S.	STA	SEG

8 A